

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2826

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DELOGU, BONATESTA, COZZOLINO,
ULIVI, MUGNAI, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, BUCCIERO,
VALDITARA, SERVELLO, BOBBIO, KAPPLER, DE CORATO,
MEDURI, COLLINO, SPECCHIA, TOFANI, BONGIORNO,
FLORINO, PELLICINI, PALOMBO, DANIELI Paolo, BALBONI,
DEMASI, MULAS, MENARDI e MASSUCCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2004

—————

Modifica dell’articolo 597 del codice penale, in materia di
aumento di pena e di perseguibilità d’ufficio del reato di
ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa
o nell’esercizio delle sue funzioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, ha abrogato, tra gli altri, l'articolo 341 del codice penale che puniva l'oltraggio a pubblico ufficiale. Pertanto, l'offendere l'onore o il decoro di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è oggi ritenuto dal nostro codice penale una semplice ingiuria e, cioè, un reato identico, anche per quanto riguarda la pena, a quello commesso da chi offende un qualunque cittadino nel corso della più banale delle liti.

Già si deve rilevare che una tale equiparazione con riferimento al profilo sanzionatorio risulta, *ictu oculi*, davvero inaccettabile.

Si tratta di una scelta legislativa che desta non poche perplessità anche perchè rimangono previsti e puniti dal codice penale, agli articoli 342 e 343, i reati di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, a una pubblica autorità costituita in collegio nonchè a un magistrato in udienza. Quindi, l'oltraggio non è certo scomparso dal nostro ordinamento penale.

Inoltre, tale scelta ha comportato e comporta ulteriori gravi problemi di carattere non soltanto pratico.

Con la normativa ora in vigore, l'ingiuria in genere e, quindi, anche quella commessa in danno di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punibile solo a querela della persona offesa. Di conseguenza, il pubblico ufficiale offeso mentre compie il suo dovere nell'interesse della collettività - se intende tutelare l'onore proprio ed anche quello della istituzione che rappresenta - deve affrontare la non elementare procedura della querela. E questa impone, il più delle volte, di richiedere l'assistenza di un avvocato con le spese che ciò comporta.

Ma v'è di più.

La querela può essere rimessa fino alla sentenza definitiva. Di conseguenza - una volta iniziato il procedimento e, poi, nei vari gradi del giudizio - tra l'imputato e il pubblico ufficiale, può sorgere quello sgradevole contenzioso che quasi sempre coinvolge il querelante ed il querelato quando quest'ultimo (come è umano che accada) tenta di ottenere la remissione della querela.

E l'inevitabile mercanteggiamento che ne deriva non giova di certo all'immagine ed al prestigio del pubblico ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 597 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata e si procede d'ufficio se il delitto di cui all'articolo 594 è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni».

